



Scheda informativa: Stalking: minacce, molestie, insidie

A. Informazioni generali sullo stalking

1. Concetto e forme

Il termine “stalking” deriva dal linguaggio venatorio inglese e significa appostarsi, avvicinarsi di soppiatto; in italiano si usa talvolta anche l'espressione “molestie assillanti”. Oggi, questi concetti designano la persecuzione e la molestia ripetute e intenzionali di una persona, la cui incolumità fisica o psichica può così risultare minacciata o danneggiata in modo diretto o indiretto, sia a breve che a lungo termine. Lo stalking può comprendere atti di gravità molto diversa, che spaziano dal sollecitare insistentemente l'attenzione a un terrorismo psicologico persistente. Non di rado i casi di stalking sfociano in aggressioni fisiche o sessuali o nell'assassinio della vittima (Pelikan, 2002; Smischek, 2006).

Possibili comportamenti degli autori, chiamati anche “stalker” o molestatori assillanti:

- comunicare continuamente mediante lettere, e-mail, telefonate o messaggi sms indesiderati a qualsiasi ora del giorno e della notte;
- lasciare messaggi p. es. sulla porta di casa, al lavoro o sull'automobile;
- osservare incessantemente, risp. pedinare la vittima o appostarsi in maniera seccante nelle sue vicinanze;
- investigare su come la vittima trascorre la giornata;
- richiedere informazioni a terzi e contattare indirettamente la vittima;
- rubare e leggere la corrispondenza della vittima;
- ordinare merci e servizi a nome della vittima;
- inviare regali indesiderati, p. es. fiori;
- diffondere diffamazioni, tessere intrighi, oltraggiare esplicitamente a parole e minacciare di usare violenza contro la vittima e i suoi familiari;
- minacciare o rapire i figli;
- infiltrarsi negli spazi abitativi della vittima;
- danneggiare, imbrattare o distruggere le proprietà della vittima;
- ferire o uccidere un animale domestico della vittima;
- compiere aggressioni fisiche o sessuali.

2. L'autore, i suoi obiettivi, i suoi motivi

Di principio entrano in considerazione tutte le costellazioni autore-vittima: uomo-donna, donna-uomo, uomo-uomo, donna-donna. Gran parte degli autori sono tuttavia uomini. Gli stalker sono principalmente partner abbandonati, superstiti di una relazione amorosa interrotta o spasimanti respinti (in merito alla violenza suscitata dall'abbandono → Scheda informativa: Violenza in situazioni di separazione). In casi più rari, la vittima non conosce

l'autore oppure questi è del suo stesso ambiente personale o professionale ma agisce nella più assoluta anonimità. Gli stalker possono essere anche vicini di casa, collaboratori, ammiratori o clienti della vittima. A correre un maggior rischio di subire molestie assillanti sono le persone in vista nonché coloro che lavorano nel settore sanitario o della formazione.

Le motivazioni degli stalker sono molteplici. Possono variare o modificarsi con il passare del tempo. Mediante lo stalking cercano di attirare l'attenzione della vittima, di avvicinarsi a lei o di fare in modo che cambi atteggiamento (p. es. che riprenda la relazione precedente, che ritiri un licenziamento già comunicato, ecc.). Nella vita professionale, il mobbing può trasformarsi in uno stalking persistente, e ciò anche quando la vittima abbia già lasciato da tempo l'impresa (Pelikan, 2002; Betterman et al., 2005). Il desiderio di vendetta può costituire un ulteriore movente che si sviluppa, p. es. dopo una separazione, da una pericolosa miscela a base di comportamenti di dominio e di controllo, offesa, collera e propensione alla violenza. Lo stalking mira principalmente a produrre danni psichici o psicosociali.

Vi sono stalker che soffrono di disturbi della personalità, presentano notevoli deficit psichici e/o percepiscono in modo distorto l'ambiente circostante. Ma è solo approfondendo l'indagine nel singolo caso che diventa possibile sapere se il loro comportamento sia dettato da un'affezione psichica (Bettermann et al., 2005).

3. Che dimensioni ha assunto lo stalking?

Il fenomeno dello stalking è ancora poco studiato in Svizzera. Le indagini rappresentative condotte negli ultimi anni in Germania¹ e nei Paesi anglosassoni mostrano che circa il 12% delle persone intervistate hanno subito insidie almeno una volta nel corso della loro vita. La quota degli autori di sesso maschile è di oltre l'80%. Sia tra gli uomini che tra le donne la principale categoria delle vittime è costituita dagli ex partner relazionali (Tjaden/Thoennes studio "NVAW" 1998). L'80% delle vittime sono donne. Poco meno del 40% delle vittime subisce aggressioni fisiche per mano dello stalker. I singoli atti o la loro combinazione si protraggono per un notevole lasso di tempo: in media per oltre 2 anni. (Hoffmann 2005; Pelikan 2002; Smischek 2006). Questi risultati inducono a pensare che il fenomeno dello stalking sia assai più diffuso di quanto si creda e che, anche in Svizzera, sussista il bisogno di adottare misure a tutela delle vittime.²

4. Quali sono le cause dello stalking?

Oggi si rafforza l'impressione che le molestie assillanti stiano diventando un fenomeno di massa e assumano tratti sempre più infidi. Le cause sono molteplici.

Anzitutto, vi è il progresso tecnologico, che consente un accesso più facile ai più svariati mezzi di telecomunicazione. Inoltre, in una società individualizzata, il controllo sociale si allenta sempre più e l'intervento di terzi estranei alla situazione diventa piuttosto raro. Il crescente numero di molestie assillanti è pure riconducibile all'aumento dei divorzi, risp. al cambiamento più frequente dei partner relazionali. Infine, nell'era del "voglio tutto e subito", un consistente numero di persone fatica ad accettare un rifiuto o un insuccesso in campo sentimentale o professionale. (Roth 2006; Knoller 2005)

¹ <http://www.stalkingforschung.de> contiene una sintesi dei risultati dello studio sullo stalking realizzato dalla Technische Universität Darmstadt / D.

² FF 2005 6130 segg., <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2005/6127.pdf>

5. Quali sono le conseguenze per la vittima?

In seguito alle umiliazioni e alle minacce subite, le vittime dello stalking riportano solitamente gravi danni psichici: disturbi del sonno e della concentrazione, sentimenti di impotenza, stati di paura o cambiamenti negativi generali riguardo allo stato emotivo, risp. indebolimento progressivo del rendimento e dell'autostima, che persistono spesso anche una volta terminate le molestie. Il loro margine di azione si restringe: traslochi e cambiamenti di posto di lavoro sono fenomeni altrettanto frequenti quanto la crescente isolamento sociale dovuta al desiderio di proteggersi dal molestatore. Particolarmente pesanti sono naturalmente le conseguenze delle forme gravi di stalking, quali le lesioni personali, lo stupro, l'omicidio o i tentativi di suicidio delle vittime indotti dal persistere delle molestie assillanti. (Wondrak, 2004; Wondrak/Hoffmann, 2005).

B. Protezione legale

1. Diritto penale

In Svizzera lo stalking non costituisce una fattispecie specifica e spesso anche i singoli atti non sono di per sé illegali. Ciononostante, lo stalking, nel suo insieme o attraverso singoli comportamenti che lo caratterizzano, è punibile penalmente. Le fattispecie più frequenti sono: la minaccia (art. 180 del Codice penale svizzero (CP)), la coazione (art. 181 CP), l'abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179^{septies} CP), la violazione di domicilio (art. 186 CP), il danneggiamento (art. 144 CP), la diffamazione (art. 173 e segg. CP), le lesioni personali (art. 122 e segg. CP) e la violenza carnale (art. 190 CP). Sono perseguite d'ufficio senza eccezione solo la coazione, la violenza carnale e le lesioni personali gravi; la minaccia e le lesioni personali semplici lo sono solo se la vittima è legata all'autore da un vincolo coniugale o partenariale, nonché per un anno dal momento del divorzio o della separazione da costui. In caso contrario, la procedura penale è avviata solo su querela della vittima.

Nel diritto penale vigente è problematica l'insufficiente registrazione degli atti di stalking "lievi" che, per la vittima, rappresentano "solo" una molestia persistente, che di conseguenza non possono essere attribuite a nessuna delle fattispecie esistenti. Accade spesso che con i loro singoli atti gli autori non superino la soglia né della coazione né di un'altra fattispecie di rilevanza penale, benché nella vittima provochino reazioni psichiche e fisiche che, intensificandosi col tempo, possono finire per determinare malattie serie. Per le vittime diventa inoltre praticamente impossibile addurre le prove di un comportamento rilevante ai sensi del diritto penale. Di conseguenza, un perseguimento penale sfocia spesso nell'abbandono del procedimento da parte del pubblico ministero oppure nel proscioglimento dell'autore. (Fünfsinn, 2005; Stengel/Drück, 2006).

La mozione depositata il 21 marzo 2007 dal consigliere nazionale Bernhard Hess, che chiedeva la creazione di norme penali specifiche contro lo stalking non ha potuto essere trattata per l'uscita di Hess dal Consiglio nazionale. In un primo tempo, il Consiglio federale riteneva che non fosse necessario completare il Codice penale con disposizioni specifiche sullo stalking e nella sua risposta proponeva di respingere la mozione.³

³ http://www.parlament.ch/ii/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20073092

Tuttavia, il 3 giugno 2009 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione di Doris Fiala del 18 settembre 2008 nella quale si chiedeva al Consiglio federale di punire lo stalking e di istituire una norma penale che racchiudesse i vari metodi di stalking. La mozione che il Consiglio federale aveva inizialmente chiesto di respingere è attualmente trattata in seno al Consiglio degli Stati.⁴

2. Diritto civile

Il 1° luglio 2007 è entrato in vigore il nuovo articolo 28b del Codice civile svizzero (CC), il quale si riferisce concretamente alla protezione delle vittime da violenze, minacce e insidie. Per i casi di stalking è determinante che sussista la fattispecie delle insidie. Chi è insidiato per un certo tempo in modo ossessivo da una persona può far valere diversi diritti al fine di far cessare gli atti in questione. Concretamente, l'art. 28b cpv. 1 cifre 1-3 CP prevede un elenco di misure protettive non esaustivo, segnatamente un divieto di avvicinarsi, di trattenersi in determinati luoghi e di mettersi in contatto. Per queste misure, la legge non prevede alcuna limitazione temporale, rimettendo all'apprezzamento del giudice di stabilire una loro eventuale limitazione.⁵

Per far valere le possibilità contemplate dal diritto civile è sempre richiesta l'iniziativa della vittima. Concretamente, ciò significa che essa deve chiedere al tribunale di ordinare delle misure di protezione, tenendo presente che l'onere della prova è interamente a suo carico. Le vittime devono rassegnarsi all'idea che la durata del procedimento sarà relativamente lunga, a meno che non riescano a ottenere rapidamente dal giudice un provvedimento cautelare per il tramite della protezione giuridica provvisoria. Esso può per esempio consistere in un divieto immediato per l'autore di avvicinarsi all'abitazione della vittima o di mettersi in contatto con lei in qualsiasi forma. Se del caso, la vittima deve tuttavia provare che, a seguito delle insidie o delle minacce, potrebbe subire un notevole pregiudizio difficilmente riparabile. All'autore viene nel contempo fatto sapere che, in caso di contravvenzione all'ordine protettivo, potrà essere perseguito penalmente (multa) in base all'art. 292 CP (Disobbedienza a decisioni dell'autorità), (Stengel/Drück, 2006; Fischbacher, 2006).

Nel 2012 sarà condotta una valutazione dell'articolo 28b CC per esaminare l'efficacia. Se la protezione delle vittime dovesse rivelarsi insufficiente, verranno presi in considerazione altri provvedimenti in merito.⁶

Va precisato che in determinate situazioni di stalking è possibile ricorrere, oltre che all'articolo 28b CC, anche agli articoli 172 segg. CC (Protezione dell'unione coniugale), 137 CC (Misure provvisorie durante la procedura di divorzio) e 397a segg. CC (Della privazione della libertà a scopo d'assistenza).

Alcuni Cantoni hanno inoltre integrato norme contro la violenza domestica nelle proprie leggi di polizia, che possono essere applicate a seconda della portata dello stalking (cfr. Scheda informativa: "Contro la violenza domestica – Stato della legislazione").⁷

⁴ Mozione 08.3495 http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20083495

⁵ FF 2005 6140 segg., <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2005/6127.pdf>

⁶ Violenza nei rapporti di coppia, Rapporto del Consiglio federale del 13 maggio 2009

<http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00196/index.html?lang=it>

⁷ http://www.ebg.admin.ch/themen/00009/00089/00094/index.html?lang=it&download=NHZLpZeg7t,lnp6l0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2YUq2Z6gpJCDdlJ6g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--

3. Raffronto giuridico

La maggior parte dei Paesi industrializzati prevede da tempo nei propri sistemi giuridici simili strumenti di diritto civile. Inoltre, in molti Stati sono in vigore disposizioni speciali tese a punire le reiterate insidie. È il caso, fra l'altro, della Germania, dell'Austria e degli Stati Uniti, nonché dei Paesi scandinavi (Pelikan, 2002).

In Germania, le disposizioni del diritto civile si sono rivelate insufficienti nella pratica per reprimere i casi di stalking. Molte vittime si sono infatti lamentate dell'impossibilità di imporre l'obbedienza agli ordini impartiti sulla base del diritto civile, i quali creavano inoltre delle premesse assolutamente insufficienti per le operazioni dirette della polizia. Da un grande numero di vittime non si poteva inoltre ragionevolmente pretendere che adissero dapprima le vie previste dal diritto civile per ottenere, in un secondo tempo, delle sanzioni in base al diritto penale. In Germania si è perciò elaborata la nuova fattispecie delle "insidie" ("Nachstellungen" in tedesco), la quale è entrata in vigore il 31 marzo 2007 in quanto reato punibile a querela e reato privato.⁸ Si sono così colmate delle lacune in materia di punibilità, consentendo una efficace protezione delle vittime.

C. Come comportarsi? Come agire?

1. Per le vittime

- **Interrompere sistematicamente** qualsiasi **contatto** con la persona che molesta. Comunicarle il più tempestivamente possibile in modo univoco e senza coinvolgimento affettivo che non si desidera più alcun contatto. Per disporre di prove, meglio agire in presenza di testimoni o mediante lettera raccomandata. Da questo momento in poi, anche tutte le formalità che devono ancora essere espletate (p. es. in materia di divorzio o di autorità parentale) lo saranno solo tramite intermediari o patrocinatori legali. È fondamentale **attenersi scrupolosamente** a questo modo di procedere, poiché anche il minimo segno che l'autore dei reati possa interpretare come desiderio della vittima di riallacciare i contatti (non fosse che "per un'ultimissima volta") potrebbe indurlo a persistere.
- **Interpellare un consultorio per le vittime di violenze o un consultorio dell'aiuto alle vittime** che possa informare e fornire appoggio in modo competente riguardo alle ulteriori misure. (v. capitolo D: Indirizzi e offerte di aiuto).
- Informare i vicini, i conoscenti, gli amici, il datore di lavoro e i colleghi sulle molestie subite per **evitare** così un'involontaria **trasmissione di informazioni** sulla vittima da parte di queste persone.
- Non accettare assolutamente alcun invio di merci né alcun servizio. Non rispondere né alle lettere ricevute né ai messaggi trovati sull'automobile o altrove, e conservarli come documentazione. Lo stesso vale per le e-mail, i messaggi sms o le registrazioni sulla segreteria telefonica a contenuto molesto e/o minaccioso. Simili **materiali probatori** possono rivelarsi importanti per l'azione della polizia o per un'eventuale denuncia penale.
- In taluni casi può rivelarsi sensato attivare un **secondo collegamento telefonico**, comunicandone il numero solo a persone di fiducia. Il numero precedente va mantenuto per non stuzzicare ulteriormente la curiosità dello stalker. Provvedere inoltre affinché la

⁸ <http://www.bmji.de/stalking>; e dal 1° luglio 2006 anche in Austria: <http://www.frauen.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=20592>

segreteria telefonica risponda a ogni chiamata con un annuncio registrato da terzi. Chiedere all'operatore di telefonia di allestire un elenco delle chiamate ricevute.

- **Annotare** ogni evento con data e luogo. Per poter fornire al giudice la prova della gravità delle molestie occorre rendere trasparente una certa dinamica dei fatti.
- In quanto vittima, **appropriarsi delle conoscenze basilari** sul fenomeno dello stalking. Molte persone trovano conforto anche nel sapere di non essere un caso isolato e di non avere nessuna colpa per la situazione venutasi a creare.
- Alcune vittime frequentano un **corso di autodifesa** o partecipano regolarmente agli incontri dei **gruppi di autoaiuto**. Ciò può rivelarsi utile per rafforzare l'autostima della vittima.
- **Informare** immediatamente **la polizia** in merito ai tentativi di avvicinamento e di pedinamento, nonché agli atti molesti. Se la vittima decidesse di querelare lo stalker, è opportuno che si faccia dapprima consigliare in modo approfondito da specialisti oppure che contatti il pubblico ministero. Per le vittime digiune in materia di diritto è impegnativo adire le vie legali, perciò è opportuno che si avvalgano di un patrocinatore legale.

2. Per gli stalker

Per gli stalker (potenziali) è spesso difficile trovare il modo di abbandonare il loro comportamento senza un aiuto specialistico. Si raccomanda perciò caldamente di cercare sostegno presso un consultorio per autori di questo tipo di reati.

Obiettivo dei consultori per gli autori dei reati è innanzitutto di prevenire ulteriori violenze e altre vittime. Applicando vari metodi consolidati, essi cercano di indurre a breve termine nello stalker un cambiamento di atteggiamento e di comportamento. Questi consultori si concentrano, fra l'altro, sul miglioramento della capacità di autocontrollo e sulla gestione dei sentimenti negativi.

Indirizzi: elenchi di indirizzi per persone violente sul nostro sito internet

www.parita-svizzera.ch.

3. Per i consulenti

Informazioni esaustive per le/i consulenti si trovano al seguente link a partire da pag. 8:

www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Materialie-Gleichstellung-Nr._20104.pdf (in tedesco).

L'istituto "Psychologie und Sicherheit" propone diversi aggiornamenti sul tema dello stalking (in tedesco):

www.institut-psychologie-sicherheit.de

D. Indirizzi e offerte di aiuto

- In caso d'emergenza:
Polizia (tel. 117)
- Consultori cantonali dell'aiuto alle vittime:
v. elenco telefonico o
www.opferhilfe-schweiz.ch/wDeutsch/2_beratungsstellen/2_2.asp?navid=6
- Weisser Ring – aiuto alle vittime gratuito e individuale, gruppi di autoaiuto:
Tel: 044 422 65 62 www.weisser-ring.ch

E. Link e letteratura di approfondimento

1. Link

www.stalking-info.net

Informazioni generali, letteratura di approfondimento e link (in tedesco)

www.stalking.it

Associazione italiana di Psicologia e Criminologia. Osservatorio nazionale stalking

www.polfed-fedpol.be/crim/crim_fccu_stalking_fr.php

Informazioni sullo stalking – sito internet della polizia belga (in francese)

www.stalking-forum.de

Forum per vittime e familiari corredato d'informazioni per l'aiuto e l'autoaiuto (in tedesco)

www.stalkingforschung.de

Progetto di ricerca del gruppo di lavoro Stalking–Technische Universität Darmstadt (in tedesco)

www.no-stalking.de

Aiuto alle vittime con forum (in tedesco)

www.stalkingvictims.com; www.antistalking.com

Informazioni generali e aiuto alle vittime (in inglese)

2. Bibliografia

Bettermann, Julia et al. Stalking: Grenzenlose Belästigung – eine Handreichung für die Beratung. Materialien zur Gleichstellungspolitik des Deutschen Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

<http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Materiale-Gleichstellung-Nr. 20104.pdf>

Fischbacher Christian. 2006. Stalking im Blickfeld des revidierten Persönlichkeitsschutzes (Art. 28b ZGB). In: AJP/PJA 7/2006, pp. 808-812.

Fünfsinn Helmut. 2005. Bedarf es eines Stalking-Bekämpfungsgesetzes? Vorstellung eines hessischen Gesetzesentwurfes. In: Weiss, Andrea, Winterer, Heidi. Stalking und häusliche Gewalt: interdisziplinäre Effekte und Interventionsmöglichkeiten. Freiburg i.Br., pp. 105-117.

Hoffmann Jens, Voss Hans-Georg W. (ed.) 2005. Psychologie des Stalking. Grundlagen – Forschung – Anwendung. Wiesbaden.

Knoller Rasso. 2005. Stalking – wenn Liebe zum Wahn wird. Berlin.

Pelikan Christa. 2002. Forschungsbericht – Psychoterror. Ausmass, Formen, Auswirkungen auf die Opfer und die gesetzlichen Bestimmungen. Ein internationaler Vergleich. Wiener Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie.

Roth Wolf-Dieter. 2006. Wenn Liebe zum Wahn wird: Stalking – ein neuer Name für eine alte Krankheit. <http://www.heise.de/tp/r4/artikel/23/23752/1.html>

Smischek Lidia. 2006. Stalking. Eine strafrechtswissenschaftliche Untersuchung. Frankfurt a.M.

Stadtpolizei Zürich. Merkblatt Stalking: Ohne Gewalt leben – Sie haben ein Recht darauf. <http://www.stadtzuerich.ch/content/dam/stzh/pd/Deutsch/Stadtpolizei/Grafik%20und%20Foto/Ueber%20uns/Region%20West/Formulare%20und%20Merkbleatter/Stalking%20Ohne%20Gewalt%20leben.pdf>

Stengel Cornelia, Drück Martin. 2006. Der ganz normale Wahnsinn – eine Standortbestimmung in Sachen Stalking. In: Jusletter vom 20. März 2006. <http://www.mdcs.ch/fileadmin/mdcs.ch/pdf/Publikationen/Stalking.pdf>.

Tjaden Patricia/Thoennes Nancy, 1998, Stalking in America: Findings from the National Violence Against Women Survey, Washington D.C.

Vanoli Orlando, 2009. Stalking. Ein „neues“ Phänomen und dessen strafrechtliche Erfassung in Kalifornien und in der Schweiz.

Wondrak Isabel. 2004. Auswirkungen von Stalking aus Sicht der Betroffenen. In: Bettermann Julia (ed.). Stalking, Möglichkeiten und Grenzen der Intervention, Frankfurt a.M, pp. 21-35.

Wondrak Isabel, Hoffmann Jens. 2005. Psychische Belastung von Stalking-Opfern: Therapie und Beratung. In: Weiss Andrea, Winterer Heidi. Stalking und häusliche Gewalt: interdisziplinäre Effekte und Interventionsmöglichkeiten. Freiburg, pp. 39-48.

Il nostro sito internet contiene altre schede informative su vari aspetti della violenza domestica.

Presso la biblioteca specialistica nonché centro di documentazione dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo si trovano circa 8000 pubblicazioni sulle tematiche della violenza e della parità: saggi, riviste scientifiche e specializzate nonché testi non pubblicati (letteratura grigia) → www.parita-svizzera.ch